



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO  
Provincia di Latina

**CONSIGLIO COMUNALE**  
DELIBERAZIONE

**COPIA**

numero 36 del 16-07-2015

**SEDUTA: - CONVOCAZIONE: Prima**

ALBO ON LINE N. 972 17-07-2015 al 01-08-2015

**OGGETTO:**

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015

In data sedici 16-07-2015 con inizio alle ore 18:30 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Presenze
1.	FEDERICO CARNEVALE	Presente
2.	LAURA MIRABELLA	Presente
3.	LUANA COLABELLO	Presente
4.	ANNA MARIA FERRERI	Presente
5.	GIANMARCO PERNARELLA	Presente
6.	ARCANGELO BIAGIO DI COLA	Presente
7.	MATTEO MIRABELLA	Assente
8.	ROSARIO MACCHIUSI	Presente
9.	ALESSIO PACIONE	Presente
10.	BIAGIO PIETRO RIZZI	Presente
11.	Nicola Grossi	Assente
12.	Marta Di Crescenzo	Assente
13.	ROSARIO MASIELLO	Assente

**PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Franca Sparagna che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede FERRERI ANNA MARIA che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul presente punto il vicesindaco/assessore al bilancio Laura Mirabella la quale precisa che rispetto all'anno 2014 le tariffe sono rimaste invariate, da lettera delle aliquote.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, recante la disciplina dell'imposta municipale propria,

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 703 della legge n. 147/2013 dove si prevede che <<L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU>>

VISTO altresì l'art. 1 comma 702 della legge n. 147/2013, secondo cui <<Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446>>;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2014, il quale, al Capo II disciplina l'imposta municipale propria (IMU)

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

*previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 3 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2015, che differisce al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate).

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500,00 € di valore;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs 23/2011, e da ultimo il D. L. 24 gennaio 2015 n. 4, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, sono esenti dall'imposta nel Comune di Monte San Biagio in quanto rientrante tra i comuni completamente montani riportati nell'elenco predisposto dall'ISTAT;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Monte San Biagio;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
- il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è suddiviso tra Stato e Comuni, assegnando allo Stato tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base, e ai Comuni tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre all'eventuale gettito aggiuntivo sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di:
  - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

VISTO il comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità) che estende all'anno 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 91 del 12/06/2015 con la quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare, per l'anno 2015, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria confermando quelle approvate per l'anno 2014;

RITENUTO per quanto sopra, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, nonché andare incontro alle esigenze dei cittadini/contribuenti gravati da difficili condizioni economiche dovute all'attuale crisi occupazionale e lavorativa, proporre al Consiglio Comunale di confermare le aliquote e le detrazioni del tributo, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2014 per l'anno 2014, come da prospetto che segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale (limitatamente alle sole categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
- detrazione per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, euro 200,00

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n.8

Contrari n.1 Cons. Rizzi Biagio Pietro minoranza)

**DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, l'approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1,A/8 e A/9, e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
  - detrazione per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1,A/8 e A/9:euro 200,00
- 2) Di prendere atto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base (0,76%);
- 3) Di prendere atto che è stata rispettato, come disposto dall'art. 1 comma 677 della legge n. 147/2013, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

4) Di dare atto che:

- i terreni agricoli, nonché non coltivati, sono esenti in quanto il Comune di Monte San Biagio è ricompreso nell'elenco predisposto dall'ISTAT come stabilito con D.L. n.4 del 24 gennaio 2015;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono esenti in quanto il Comune di Monte San Biagio risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata, nonché un'unica unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500

5) Di trasmettere, in modalità telematica, il presente atto la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini indicati all'art. 13 commi 13 bis e 15 del D. L. 201/2011;

In prosieguo con identica votazione riportante pari esito.

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 parere di Regolarita' tecnica espresso:  
Favorevole

Li', 23-06-2015

---

**IL RESP. DEL SERVIZIO**

F.to **Carlo Alberto Rizzi**

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 parere di Regolarita' contabile espresso:  
Favorevole

Li', 24-06-2015

---

**IL RESP. DEL SERVIZIO**

F.to **Daniela Ilario**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.TO ANNA MARIA FERRERI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO Franca Sparagna

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo **ON LINE** per  
quindici giorni consecutivi dal 17-07-2015 \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
**F.to Franca Sparagna**

Che è divenuta esecutiva il giorno 16-07-2015 \_\_\_\_\_  
Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00)

**IL SEGRETARIO**  
**F.to Franca Sparagna**

**\*\*\* COPIA USO AMMINISTRATIVO \*\*\***  
MONTE SAN BIAGIO, 17-07-2015